

Officina P.A.

STATUTO

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata "Officina P.A." (di seguito indicata come "Associazione"), avente sede legale nel Comune di Palermo (PA) in Via Francesco Raimondo, n. 4. Le variazioni di sede nell'ambito del territorio provinciale, approvate dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo, non richiedono modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto. L'Associazione agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

ART. 2 – Finalità e ambito di attività

L'Associazione è apartitica, senza fini di lucro e si fonda sui principi di democraticità, parità di trattamento, trasparenza e partecipazione attiva degli associati. L'Associazione svolge attività culturali aventi lo scopo di promuovere l'innovazione della Pubblica Amministrazione attraverso la ricerca, la diffusione e la promozione di buone pratiche amministrative ispirate ai valori di etica pubblica, responsabilità istituzionale, valorizzazione delle competenze, benessere organizzativo, efficienza e trasparenza, così come meglio declinati nel Manifesto, mediante l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione esercita in via principale le seguenti attività:

- sensibilizzazione delle istituzioni e dell'opinione pubblica sui valori associativi di interesse generale;
- struttura di rappresentanza degli associati nei confronti delle istituzioni per favorire una partecipazione dal basso nei processi decisionali;
- editing, pubblicazione e distribuzione di riviste, opuscoli, manifesti e similari;
- organizzazione, promozione e gestione di convegni ed eventi.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto ad esse, nei limiti consentiti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi e/o finalità analoghe ed affini.

ART. 3 – Ammissione e perdita della qualifica di socio

Possono essere soci dell'Associazione i dipendenti in servizio della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che condividono espressamente i valori, le finalità e le regole associative enunciate nello Statuto e nel Manifesto. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del richiedente e, negli stessi termini, deve essere motivato l'eventuale diniego. L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, può deliberare l'ammissione di soci non dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che, per le competenze professionali possedute, sono in grado di supportare l'Associazione come "esperti esterni".

La qualifica di socio, conferita a tempo indeterminato, si perde per:

- recesso;
- mancato pagamento delle quote e dei contributi associativi nei termini previsti;
- decesso;
- cessazione dal servizio;
- comportamenti scorretti che rechino danni morali o materiali all'Associazione tra i quali, ad esempio, l'avvio di procedimenti disciplinari e penali a proprio carico per i reati contro l'ordine pubblico o contro la pubblica amministrazione;
- comportamenti contrastanti con i principi, gli scopi e le regole associative sancite nel Manifesto e nello Statuto.



L'esclusione del socio per una delle cause anzidette è deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata entro 15 giorni all'interessato in forma scritta. Entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea dei soci, che decide in via definitiva in occasione della successiva convocazione. La dichiarazione di recesso, per avere efficacia allo scadere dell'anno in corso, deve essere comunicata al Consiglio direttivo almeno 3 mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale. Dopo la risoluzione del rapporto associativo, il socio rimane responsabile per le obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione nel periodo di permanenza del vincolo associativo. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 4 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di:

- intervenire e votare in Assemblea ordinaria;
- intervenire e votare in Assemblea straordinaria, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote e dei contributi associativi;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote e dei contributi associativi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- presentare proposte al Consiglio direttivo, per il tramite del Comitato di Indirizzo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo;
- controllare l'andamento dell'Associazione come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
- recedere.

I soci hanno il dovere di:

- osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- mantenere un comportamento conforme ai principi e agli scopi dell'Associazione sanciti nel Manifesto, improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e dei terzi;
- versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi associativi straordinari, nei termini determinati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo;
- contribuire attivamente, nei limiti delle proprie possibilità, alla realizzazione degli scopi associativi in modo personale, spontaneo e gratuito.

Le prestazioni fornite dai soci, ivi comprese le cariche sociali, sono svolte a titolo gratuito e possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

ART. 5 – Organi sociali

Sono organi sociali:

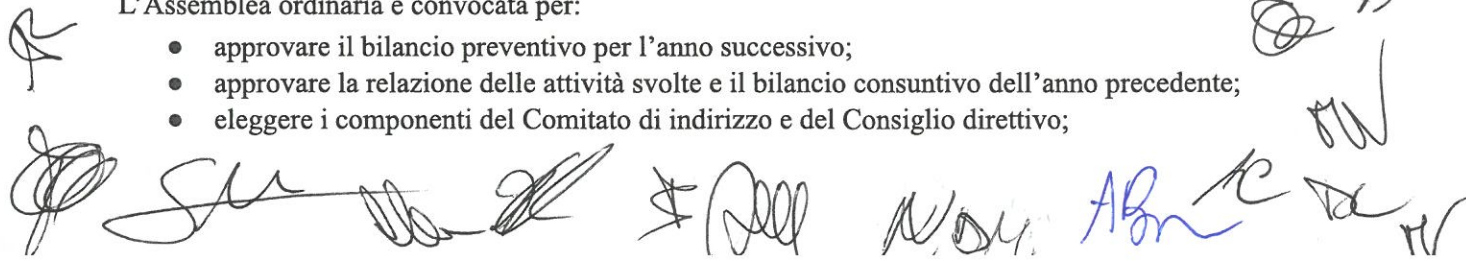
- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato di indirizzo;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Segretario.

ART. 6 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata presentata da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi del Consiglio direttivo. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- approvare il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- approvare la relazione delle attività svolte e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- eleggere i componenti del Comitato di indirizzo e del Consiglio direttivo;

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in various colors (black, blue, red). On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller signatures, some of which appear to be initials. On the right, there are more initials and a signature that looks like 'ABN'. The signatures are scattered across the bottom of the page, some overlapping the text of the last list item.

- approvare gli indirizzi, il programma delle attività e i regolamenti proposti dal Consiglio direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- stabilire l'ammontare della quota associativa annuale e gli eventuali contributi associativi straordinari, su proposta del Consiglio direttivo;
- pronunciarsi su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- approvare le modifiche allo Statuto, con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- approvare lo scioglimento, la cessazione, l'estinzione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART. 7 – Norme comuni per la convocazione e la validità delle adunanze

Le adunanze sono convocate con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione, con un preavviso di almeno 7 giorni, salvo documentati motivi di urgenza. Le adunanze possono svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento dell'adunanza. Le adunanze sono validamente costituite: in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti. È possibile partecipare in proprio o per delega scritta da conferirsi ad un altro componente; un socio non può ricevere più di tre deleghe per la medesima convocazione. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti, salvo specifici casi in cui è prevista una diversa maggioranza. Le decisioni sono palesi e possono essere a scrutinio segreto solo ove previamente deliberato dalla maggioranza dei presenti. Le deliberazioni delle adunanze sono impegnative per tutti i componenti, compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari. Le deliberazioni, per la loro validità, devono risultare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal componente individuato quale segretario verbalizzante.

ART. 8 – Comitato di indirizzo

Il Comitato di indirizzo è composto da un rappresentante provinciale di ciascun Dipartimento/Ufficio speciale della Regione Siciliana e da un rappresentante provinciale di ciascun ente di cui all'articolo 1 della l.r. 10/2000, eletti dai soci che vi prestano rispettivamente servizio distintamente per ogni provincia sede di lavoro. Ciascun socio può candidarsi a rappresentante di un solo Dipartimento/Ufficio speciale/Ente e di una sola provincia. Nel caso di trasferimento di sede o di perdita della qualifica di socio per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà il componente subentrante fra i candidati non eletti e, in subordine, fra i soci che prestano servizio presso il medesimo Dipartimento/Ufficio speciale/Ente e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea dei soci. I componenti subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Sono altresì componenti del Comitato di indirizzo gli "esperti esterni" di cui all'articolo 3 individuati su designazione del Consiglio direttivo in un numero massimo pari al 50% dei componenti "interni" di cui al primo periodo. I componenti del Consiglio direttivo non eletti come componenti del Comitato di indirizzo sono membri di diritto di quest'ultimo, esercitando funzioni di impulso e coordinamento, senza diritto di voto e senza contare ai fini della rappresentanza del relativo dipartimento/provincia. Il Comitato di indirizzo dura in carica 2 anni e i componenti sono rieleggibili. Il Comitato di indirizzo è presieduto e convocato dal Presidente dell'Associazione e si riunisce su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta presentata da almeno un terzo dei componenti.

Compete al Comitato di indirizzo:

- partecipare attivamente ai gruppi di lavoro costituiti per il raggiungimento degli scopi associativi;
- raccogliere le istanze degli associati e presentare iniziative al Consiglio direttivo.

ART. 9 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da sette consiglieri. Il Presidente, Vicepresidente e Segretario e gli altri quattro Consiglieri del primo Consiglio direttivo sono individuati nell'Atto costitutivo e, alla scadenza del mandato, eletti tra i soci. Ogni socio avente diritto di voto può esprimere un numero di preferenze pari a quelle del numero dei consiglieri da eleggere. Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i consiglieri sono rieleggibili. La prima seduta di insediamento del Consiglio direttivo è presieduta e convocata dal consigliere più anziano d'età entro 15 giorni dalla proclamazione: in tale seduta vengono eletti, tra i consiglieri, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione. Nel caso di cessazione della carica di consigliere per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà il consigliere subentrante fra i candidati non eletti e, in subordine, fra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea dei soci. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è presieduto e convocato dal Presidente e si riunisce su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta presentata da almeno due consiglieri.

Compete al Consiglio direttivo:

- approvare, su proposta del Presidente, le seguenti deleghe, da assegnare ai consiglieri che non ricoprono cariche sociali: Tesoriere e Vicesegretario; Direttore operativo e responsabile del coordinamento; Garante del Manifesto e Segretario del Comitato di indirizzo; Responsabile della comunicazione istituzionale e advocacy;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea;
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- mettere in atto le attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma annuale approvato dall'Assemblea dei soci;
- fissare le norme di dettaglio per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea dei soci;
- indire le elezioni del Comitato di indirizzo e del Consiglio direttivo;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- eleggere al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- accogliere le domande degli aspiranti soci o respingerle con motivazione;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

ART. 10 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano sia di fronte a terzi che in giudizio.

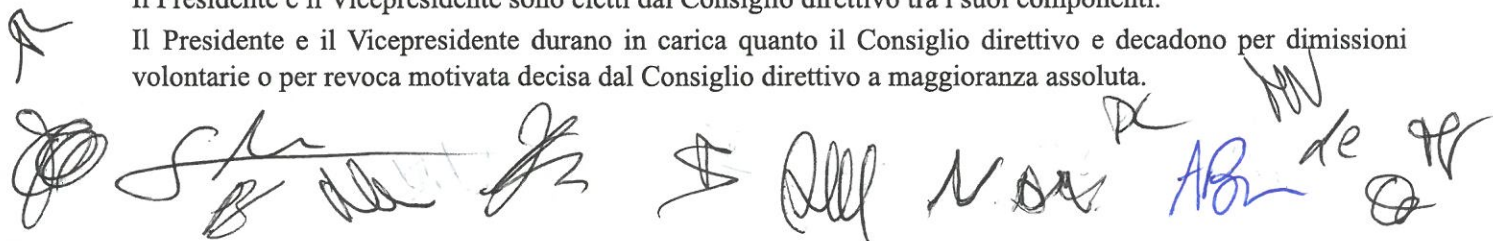
Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo, il Comitato di indirizzo e l'Assemblea dei soci, curando l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere i verbali del Consiglio direttivo, del Comitato di indirizzo e dell'Assemblea dei soci, curando che siano custoditi presso la sede dell'Associazione e che siano consultabili dai soci;
- nei casi di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima adunanza;
- conferire ad uno dei consiglieri, e in subordine ad uno dei soci, apposite deleghe allo svolgimento di specifiche attività necessarie per il regolare funzionamento dell'Associazione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che supporta il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio direttivo e decadono per dimissioni volontarie o per revoca motivata decisa dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta.

A series of handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the board or the assembly mentioned in the text. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner.

ART. 11 – Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per dimissioni volontarie o per revoca decisa dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta.

Compete al Segretario:

- coadiuvare il Presidente e il Consiglio direttivo nell'espletamento delle sue funzioni;
- redigere i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- curare la corrispondenza;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali, nonché l'ordinata conservazione della documentazione amministrativa e contabile dell'Associazione.

ART. 12 – Patrimonio e proventi

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

I proventi per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività derivano da:

- quote associative annuali ed eventuali contributi associativi straordinari;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità associative. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a soci, dipendenti, collaboratori, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo, non sono rivalutabili né ripetibili e non sono collegati alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

ART. 13 – Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 giugno di ogni anno. I bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione e possono essere consultati da ogni socio. I proventi delle attività non possono essere in nessun caso ripartiti tra gli associati. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 14 – Scioglimento e devoluzione dei beni

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni che residuano al termine della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore.

ART. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

A series of handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the board of directors and the secretary, placed at the bottom of the document. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

